

Roma, 21 luglio 2020

Prot.75/2020/SG/AM

Ai Segretari Generali Regionali e Territoriali**Oggetto: Anticipo TFS/TFR – DPCM 22 aprile 2020 n.51 – Entrato in vigore il 30.06.2020**

Care amiche, cari amici

nei giorni scorsi è tornata alla ribalta l'annosa questione sull'anticipo del TFS/TFR per i dipendenti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del DPCM n° 51 del 22 Aprile 2020 (pubblicato nella G.U. n° 150 del 15 Giugno 2020), entrato in vigore il 30 Giugno 2020. Questa possibilità di anticipo è diretta ai dipendenti pubblici che hanno avuto accesso o avranno accesso al pensionamento con i requisiti ordinari previsti dall'art. 24 del DL 201/2011, vale a dire pensione di vecchiaia o le varie forme di pensione anticipata (con 42/41 anni e 10 mesi di contributi – a prescindere dall'età anagrafica – o con il sistema contributivo puro, a 64 anni con 20 anni di contributi effettivi) e, verosimilmente, anche la pensione anticipata per i lavoratori precoci (41 anni di contributi), oppure con il requisito agevolato di pensionamento con "Quota 100" (art. 14 DL n. 4/2019).

Ci eravamo lasciati con l'art. 23 del DL n.4/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 28.03.2019 n. 26, che prevedeva la possibilità, per coloro che andavano in pensione con "Quota 100", di poter richiedere l'anticipo del TFS/TFR; poiché gli interessati avrebbero conseguito il diritto alla percezione della liquidazione solo al raggiungimento dei requisiti ordinari di accesso al sistema pensionistico.

Tale situazione, in alcuni casi, crea una eccezionale dilatazione dei tempi di pagamento del TFS/TFR. La tabella che segue riassume le attuali tempistiche in cui si percepisce normalmente il TFS/TFR:

Pensione di vecchiaia	9 mesi (complessivamente 6 mesi + 3 mesi)
Pensione di anzianità	27 mesi (complessivamente 24 mesi + 3 mesi)
Pensione per limiti di età o servizio	9 mesi (complessivamente 6 mesi + 3 mesi)
Pensione per raggiungimento massima anzianità	9 mesi (complessivamente 6 mesi + 3 mesi)
Pensione di reversibilità e indiretta	27 mesi (complessivamente 24 mesi + 3 mesi)

Se alle tempistiche sopra riportate sommiamo gli anni di anticipo di pensione, per chi è andato o andrà con quota 100, siamo in grado di determinare dopo quanti anni si raggiungerà il diritto alla liquidazione, in alcuni casi si può arrivare fino a 6 anni.

Dopo il pronunciamento del Consiglio di Stato del 16.01.2020 negli ultimi giorni sull'argomento è intervenuta la pubblicazione in G.U. (15.06.2020) del DPCM n. 51 del 22 aprile 2020, entrato in vigore il 30.06.2020, attuativo dell'art. 23 del DL sopra richiamato.

Con il DPCM in oggetto, viene data quindi attuazione alla norma, ma è necessario segnalare che, sebbene siano passati quasi 1 anno e mezzo dalla previsione normativa, mancano ancora sia l'indispensabile Accordo-quadro che le indicazioni operative dell'Inps e degli altri enti erogatori. Senza di questi non è possibile fare nulla. L'Accordo quadro, da stipulare tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'Associazione bancaria italiana, sentito l'INPS, tra le altre cose dovrà infatti definire il "tasso di interesse" applicabile, oltre ad individuare le banche aderenti all'iniziativa a cui ci si potrà rivolgere. Auspichiamo che ora, con il varo del DPCM, l'Accordo quadro venga presto stipulato per rendere finalmente operativo il particolare strumento di anticipo del TFS/TFR.

Il DPCM in oggetto disciplina:

- le modalità di attuazione delle disposizioni del citato art. 23;
- i criteri, le condizioni e gli adempimenti per l'accesso al finanziamento;
- i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento del Fondo di garanzia di cui al comma 3 del medesimo articolo 23 e della garanzia di ultima istanza dello Stato.

I passaggi salienti di queste norme individuano due punti fondamentali:

1. la domanda di anticipo può essere presentata dai dipendenti pubblici o dai dipendenti degli Enti di ricerca che siano andati in pensione con "quota 100" o per pensione di vecchiaia o anticipata;
2. l'importo massimo anticipabile è pari a 45.000 euro.

La procedura, prevista nel DPCM, si attiva attraverso i seguenti passaggi:

- ✓ la domanda di certificazione del diritto all'anticipo deve essere presentata, tramite il Patronato (invitiamo i nostri iscritti a rivolgersi al Patronato Inas della Cisl), all'INPS o all'Ente deputato alla erogazione del TFR/TFS;
- ✓ entro 90 giorni l'ente erogatore comunica all'interessato la certificazione del diritto e dell'ammontare complessivo, oppure il rigetto della domanda in carenza dei requisiti;
- ✓ l'interessato presenta alla banca la richiesta di anticipo TFR/TFS corredata dalla certificazione e dallo stato di famiglia;
- ✓ la banca comunica all'ente erogatore la presentazione della domanda e l'accettazione della proposta di anticipo;
- ✓ l'ente erogatore entro 30 giorni, effettuate le verifiche e acquisita la garanzia del Fondo, comunica alla banca la presa d'atto della conclusione del contratto;
- ✓ la banca entro 15 giorni dalla data di efficacia del contratto di anticipo accredita l'importo erogato sul conto corrente indicato dall'interessato.

Ricorderete che a suo tempo abbiamo ampiamente criticato la norma:

- sia per la necessità di prevedere un'anticipazione di importo più elevato, per far fronte alle esigenze del personale non dirigente e dirigente delle pubbliche amministrazioni;

- sia perché il DL n. 4/2019, prevede che gli interessi passivi bancari dovuti per il finanziamento sono a carico del dipendente, mediante trattenuta operata dall'INPS al momento della corresponsione del pagamento del TFS/TFR dovuto.

Su quest'ultimo punto evidenziamo quanto previsto dall'art.24 del DL 4/2019 riguardante la "Detassazione del TFS" (riguarda quindi la detassazione delle indennità di buonuscita, delle indennità di anzianità e delle indennità premio di servizio). Quest'articolo rappresenta una novità in tema di tassazione del TFS, dopo il DL 4/2019; esso prevede che l'aliquota dell'imposta, per imponibili fino a 50.000 Euro (per gli imponibili di importo superiore al predetto limite si applica l'aliquota piena), è ridotta in proporzione al tempo di attesa che intercorre tra il momento in cui sorgono il diritto alla prestazione (cessazione del rapporto di lavoro) e il termine di decorrenza dell'indennità di fine servizio/rapporto con le seguenti misure:

RIDUZIONE DELLE ALIQUOTE D'IMPOSTA
-1,5 % per i Tfs pagati decorsi 12 mesi dalla cessazione
-3 % per i Tfs pagati decorsi 24 mesi dalla cessazione;
-4,5% per i Tfs pagati decorsi 36 mesi dalla cessazione;
-6% per i Tfs pagati decorsi 48 mesi dalla cessazione;
-7,5% per i Tfs pagati decorsi 60 mesi dalla cessazione

Nell'auguraci che sia l'Accordo quadro, sia le indicazioni operative dell'Inps e degli altri enti erogatori siano rese effettive il prima possibile, vi informeremo tempestivamente sugli sviluppi.

Cari saluti

Il Segretario nazionale
Angelo Marinelli



